



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI
AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014



Concessione continuativa quinquennale n°462 /P.E. del 17-05-2017.
rilasciata in data 15-06-2017 con validità dal 1 gennaio 2017

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUA)
PRATICA SUAP N. 18336-2016
"AREA A" – DEHORS DI TIPO B

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo PG/ 0849383/2016 del 26/10/2016 presentata dal sig. DE BIASE SALVATORE (C.F.DBSSVT82D23F839W) nato a Napoli il 23/04/1982 nella qualità di amministratore della società PIZZERIA GIULIA & C. SAS DI DE BIASE SALVATORE con sede legale e operativa in Napoli, VIA POSILLIPO 239 -P.IVA 07357441216.

Vista la concessione di suolo n..1424/PE del 26/11/2014, con scadenza 31 dicembre 2016.

Rilevato che l'attuale richiesta di occupazione è analoga a quella già accolta nel 2014.

Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione prot. n.593409 del 24/07/2013.

Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples.

Ritenuto che sussistono i presupposti per rilasciare la concessione.

Rilevato che non sussistono in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Rilevato che il canone annuo per l'occupazione di mq 50,40 è pari ad € 7306,77 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

PROSPETTO DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA	MQ	CANONE ANNUO
A	€ 143,27	51	€ 7306,77

Acquisito il versamento di € 2426,00 effettuato in data 11-05-2017 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP).

CONCEDE

Alla società PIZZERIA GIULIA & C. SAS DI DE BIASE SALVATORE l'occupazione di suolo pubblico, come da progetto allegato alla presente concessione, in Napoli, VIA POSILLIPO 239, con un ingombro totale di mq 50,40 per l'istallazione tavoli, sedie ed ombrelloni, con le seguenti prescrizioni riportate nell'autorizzazione paesaggistica n. 170 del 21/10/2014, allegata e parte integrante della presente concessione:

1. che gli ombrelloni siano del tipo ad asta centrale e che non vengano installate chiusure perimetrali così come indicato nel parere della Soprintendenza n. 24581 del 9/10/2014;
2. gli arredi vengano ricoverati all'interno dell'esercizio quando esso non è in funzione;

3. è vietata l'installazione esterna di pubblicità di supporto, frigoriferi, banconi, fioriere, pedane e tende perimetrali.

Si da atto che per il rilascio della presente concessione si è provveduto a prendere visione del:

- *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (Dehors).*, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014;
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015;
- Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- L. 241/90 e s.m.i.;
- art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;
- artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 45 del 02/02/2017;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.



Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Il presente titolo è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, ai sensi del dell'art. 7, comma 9 del *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014

La concessione è valida dalla data di rilascio al 31/12/2021. Alla scadenza è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione.

AVVERTENZE

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

- a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;
- b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non e consentita:

- a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) se l'importo complessivamente dovuto e inferiore ad € 1,000,00;

5. La durata del piano rateale non puo eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio e subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da societa assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non puo essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonche di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.


9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

La concessione sar  pubblicata nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli al seguente link : <http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31871>

Il Funzionario
Arch. Patrizia Ongeri

Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Cetrangolo




Il Concessionario
(per accettazione)

COMUNE DI NAPOLI


I Municipalità

Chiaia-S. Ferdinando-Posillipo



Ubicazione: via Posillipo 239 ang. piazza San Luigi civ. n.1-2-3-4

Oggetto: concessione di occupazione di suolo pubblico antistante all'attività "Pizzeria Giulia C. sas di De Biase Salvatore


Stato dei luoghi	Stato di progetto
Planimetria rapp. 1 : 4.000 Planimetria " 1 : 1.000 Pianta " 1 : 100 Prospetti " 1 : 50/100	Planimetria " 1 : 1.000 Piante " 1 : 100 Prospetti " 1 : 50/100
il Richiedente  Pizzeria GIULIA SAS PUBBLICITÀ ANTISTANTE	il Tecnico  ALDO M. 5302

Data: 21 ottobre 2016




Rapporto 1:4.000

ME DI NAE




Rapporto 1:1.000



STATO DI PROGETTO

PIANTA



24/11/10

18.00
GIULIA S.a.S.

civ.239

scivola

POSILLIPO

civ.2

civ.3

civ.4

PIAZZA S. LUIGI

VIA



caditoia 2,00

2,80

1,20

Edicola

PIANTATA



PROSPETTI



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore

PG | 2014 | 811053 del 21 ottobre 2014

Al servizio Polizia amministrativa

Alla regione Campania
area generale di coordinamento Governo del territorio
settore Politica del territorio

Alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici,
artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia
Palazzo Reale

e p.c.

Al sig. Salvatore De Biase, legale rappresentante della "Pizzeria Giulia&C s.a.s."

piazza san Luigi 1,2,3

80123 Napoli

Oggetto: autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", n. **170 del 21 ottobre 2014** per l'opera denominata "**occupazione suolo pubblico in piazza san Luigi 1, 2, 3 - "Pizzeria Giulia&C s.a.s."**".

Si trasmette l'autorizzazione in oggetto con i relativi allegati in duplice copia.

Si comunica al richiedente, che legge la presente per conoscenza, che il procedimento di autorizzazione paesaggistica si è concluso e che la documentazione relativa è disponibile presso il servizio in indirizzo.

Giuseppe Pulli

Maria Iaccarino



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Il Direttore

Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 170 del 21 ottobre 2014

Titolo dell'opera e indirizzo: occupazione suolo pubblico in piazza san Luigi 1, 2, 3 - "Pizzeria Giulia&C s.a.s."

Soggetto richiedente: sig. Salvatore De Biase, legale rappresentante della "Pizzeria Giulia&C s.a.s."

Vincolo esistente: decreto ministeriale 24 gennaio 1953, in G.U. n. 45 del 24 febbraio 1953; piano territoriale paesistico di Posillipo dm 14 dicembre 1995, zona P1

Vista la disposizione del direttore generale n. 28 del 30 luglio 2012 con la quale è stata individuata la direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare quale struttura organizzativa con competenza in tema di attività di tutela paesaggistica e l'arch. Giuseppe Pulli, direttore della direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare, responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il sottoscritto:

1. esaminata la pratica di autorizzazione trasmessa con nota n. 610204 del 29 luglio 2014 dal servizio Polizia amministrativa e acquisita al protocollo delle autorizzazioni paesaggistiche della direzione centrale Ambiente, tutela del territorio e del mare al n. 164 il 11 agosto 2014;
2. verificato che l'intervento in esame necessita di autorizzazione paesaggistica;
3. verificato che l'opera di cui trattasi rientra tra quelle di lieve entità per le quali è prevista una procedura semplificata dal d.P.R. 139/2010, in particolare tra quelle elencate nel punto 38 dell'allegato 1 del citato decreto presidenziale;
4. verificata la completezza della documentazione predisposta;
5. letto il parere della commissione edilizia integrata del comune di Napoli (ex art. 148) rilasciato in data 10 luglio 2014;
6. verificata la conformità dell'intervento in esame alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di vincolo e la sua compatibilità paesaggistica;
7. rilasciata la proposta di autorizzazione paesaggistica n. 164 del 29 settembre 2014, trasmessa alla Soprintendenza con nota n. 744215 del 29 settembre 2014;
8. acquisito il parere vincolante del Soprintendente con nota n. 24581 del 9 ottobre 2014, favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

rilascia l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio per l'intervento denominato "occupazione suolo pubblico in piazza san Luigi 1, 2, 3 - "Pizzeria Giulia&C s.a.s." con il divieto di installazione esterna di pubblicità di supporto, fioriere fisse, frigoriferi, banconi, etc. e con le prescrizioni che gli arredi vengano ricoverati all'interno dell'esercizio quando esso non è in funzione, che gli ombrelloni siano del tipo ad asta centrale e che non vengano installate chiusure perimetrali, così come indicato nel parere del Soprintendente n. 24581 del 9 ottobre 2014.

L'autorizzazione suddetta è composta dai seguenti elaborati:

- la proposta di rilascio n. 164 del 29 settembre 2014, con la relazione tecnica illustrativa;
- la relazione paesaggistica, la relazione tecnica, i grafici illustrativi dell'intervento, la documentazione fotografica e le simulazioni fotorealistiche;
- il parere della commissione edilizia integrata del 10 luglio 2014;
- il parere favorevole del Soprintendente n. 24581 del 9 ottobre 2014.

Giuseppe Pulli

13/10/14



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici,
 Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia *
 Piazza del Plebiscito 1 - 80132 Napoli

9 OTT. 2014

Al Comune di Napoli
 Direzione centrale
 Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
 Direttore arch. Giuseppe Pulli
 Via Speranzella 80
 80132 Napoli

Protocollo n. 21581 allegato.....
 Cl. 34.19.07/36.2

Risposta al foglio del 29/09/2014
 Dir. Dir. N. ..PG/2014/744215

Oggetto: Napoli – piazza San Luigi 1,2,3
 Proposta n. 164 del 29 settembre 2014.
 Ditta: De Biase Salvatore - Pizzeria Giulia & C s.a.s.
 Progetto: Occupazione suolo pubblico
 Parere ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.;
 VISTO il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;
 VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
 VISTA la Deliberazione n.1122 del 19 giugno 2009 – A.G.C. 16 – Regione Campania;
 VISTO la certificazione effettuata dalla Regione Campania con nota del 19.1.2010, prot. n. 2010.0042154 circa la sussistenza dei requisiti organizzativi e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio della sub delega al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 VISTO il D.M. di Vincolo del 24.01.1953, in G.U. n. 45 del 24 febbraio 1953;
 VISTO il Vincolo del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo D.M.14.12.1995, zona PI;
 ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Napoli in data 29.09.2014 ed assunta al protocollo della Soprintendenza al numero 23707 del 30.09.2014;
 VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata del 10.07.2014;
 VISTA la relazione tecnica illustrativa degli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico del Responsabile del Procedimento nonché Direttore della Direzione centrale Ambiente;
 CONSIDERATO che l'intervento di progetto consiste nell'occupazione di suolo pubblico;
 CONSIDERATO di poter condividere la proposta pervenuta;

SI ESPRIME IL PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito alle opere in oggetto, con la seguente prescrizione:

- oltre alle prescrizioni, che si condividono, contenute nella proposta di autorizzazione formulata da codesta Amministrazione comunale, si prescrive che gli ombrelloni siano del tipo ad asta centrale;
- non dovranno essere installate chiusure perimetrali di alcun genere.

Si restituiscono n. 3 copie della documentazione presentata, trattenendone copia agli atti d'Ufficio.

Il Responsabile del Procedimento
 (arch. Cosimo Tari)

* con esclusione della città di Napoli per la competenza in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici

Il Soprintendente
 (arch. Giorgio Cozzolino)



sul C/C n.

1000620524

di Euro

2426,00

IMPORTO
IN LETTERE

Due mila quattrocentoventisei/100

INTESTATO A

Comune di Napoli COSAP

CAUSALE

Prima Rata Occupazione
Sugli pubblici servizi 2017

COSAP

40/015 04 11-05-17 P 0059

VCYL 0211 €*2.426,00*

C/C 001000620524 €*1,50*

P8

DEM 170511-101257-78448058

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA

Pizzaria Giulio SAS

VIA - PIAZZA

Posillipo 239/c

CAP

80123 LOCALITÀ Napoli